

UGUAGLIANZA ALLA NASCITA

Consenso informato alla procreazione medicalmente
assistita

come chiave del riconoscimento del figlio
da parte della madre intenzionale

Micaela Ghisleni

PhD – Bioeticista

Consigliera del Direttivo
Associazione Famiglie
Arcobaleno



RICONOSCIMENTO GIURIDICO ALLA NASCITA DEI FIGLI

L'iscrizione anagrafica alla nascita di un bambino con due madri in Italia è avvenuta per la prima volta a Torino il 23 aprile 2018

Prima di questa data nessuno aveva mai osato chiedere pubblicamente (ottenendolo) a un Ufficiale di Stato Civile di iscrivere sugli atti di nascita anagrafici un bambino come figlio di due madri



LA DENUNCIA PUBBLICA DEL PROBLEMA. L'IMPOSTAZIONE DELLA SFIDA ANTIDISCRIMINATORIA: NON VOGLIAMO MENTIRE

“Torino: figlio di due mamme,
ma l'anagrafe non lo registra
se non con una dichiarazione falsa”
Ottavia Giustetti, *La Repubblica*, 17
aprile 2018

“Il Torino Pride si appella a Chiara
Appendino: ‘basta famiglie di serie B’ ”
COORDINAMENTO TORINO PRIDE – Comunicato Stampa, 17 aprile 2018

“Il bimbo è figlio di due mamme, e
l'anagrafe non lo registra. Il piccolo, figlio
della consigliera comunale di Torino
Chiara Foglietta e di Micaela Ghisleni, è
stato concepito con tecniche di
procreazione assistita di tipo eterologo”
ANSA, 17 aprile 2018

“Bimbo nato da due mamme, botta e risposta
tra Appendino e Foglietta: ‘Vuoto
normativo’, ‘Puoi fare molto di più’ ”
GayPost.it, 17 aprile 2018

LA NOTIZIA FA IL GIRO DEL MONDO. LO STATO ITALIANO NON PERMETTE DI ISCRIVERE ALL'ANAGRAFE UN BAMBINO NATO DA DUE MADRI: LO SCANDALO ITALIANO

“Lesbian mums can't register baby in Italy”
BBC Europe, April 19 2018

“Italian authorities **REFUSE** to register the baby of a lesbian couple unless the mother pretends she had sex with a man”
Daily Mail, April 19, 2018

“Mães lésbicas impedidas pelas autoridades
de registrar o filho”
Diário de Notícias, 19 Abril 2018

“Lesbian Mother in Italy Cannot Register Baby
Because She Did Not Have Sex With a Man to
Get Pregnant”
NEWS WEEK, April 20, 2018

“IN VITRO VERITAS. In Italy, Lesbians Can't Be Legal Moms Without Saying They've Had Straight Sex. Italy's retrograde laws, pushed by the Catholic Church, force LGBT parents to lie about the way their children were conceived”
THE DAILY BEAST, April 20, 2018

LA SINDACA APPENDINO SI PERSUADE. QUESTA REGISTRAZIONE S'HA DA FARE: NICCOLÒ HA DUE MAMME

**“Primo bimbo con due mamme nato e riconosciuto in Italia:
Niccolò iscritto all'anagrafe di Torino”**
Miriam Massone, *Il Secolo XIX*, 23 aprile 2018

**“Alexander Schuster 'convince' Chiara
Appendino. La sindaca di Torino registra
all'anagrafe il bimbo di due mamme”**
Il Dolomiti, 24 aprile 2018

**“Torino, registrato in Comune
il figlio di due madri. Diritti.
La decisione della sindaca
Appendino. Iscritti anche i
figli di altre due coppie
omogenitoriali”**

Mauro Bavarino, *Il Manifesto*, 24 aprile 2018

**“Torino, Appendino registra all'anagrafe il figlio di
due madri. Dopo l'annuncio della sindaca di voler
'forzare mano' a legge”**
ANSA, 24 aprile 2018

**“Comune di Torino sulla iscrizione di due
mamme o papà negli atti di nascita: non è una
forzatura giuridica”,**

Marco Gattuso, *Articolo29.it*, 21 aprile 2018
**“A Torino è stato registrato all'anagrafe un bimbo con due
mamme. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l'atto,
dopo lunghi colloqui con le associazioni lgbt di Torino.
È il primo caso in Italia”**
Giuditta Mosca, *WIRED.IT*, 23 aprile 2018

**“Grazie sindaca Appendino, ha scritto
una bella pagina di storia per le
famiglie arcobaleno”**
Giuseppina
La Delfa, *Huffington Post*, 24 aprile 2018

IL CIRCOLO VIRTUOSO: ALTRI SINDACI REGISTRANO PER VIA AMMINISTRATIVA IL SECONDO GENITORE DEI BAMBINI ARCOBALENO

**“Piemonte, dieci sindaci di centrosinistra
seguono l'esempio di Appendino:
'Registreremo i figli di coppie gay'”**
Jacopo Ricca, *La Repubblica*, 30 aprile 2018

**“Dieci sindaci con Appendino: 'Sì ai
figli delle coppie gay'. La
dichiarazione d'intenti delle giunte
di centro-sinistra dopo la
registrazione del bimbo torinese con
due mamme: 'Società pronta' con
Miriam Massone, *La Stampa*, 2 maggio 2018”**

**“Continua la
primavera
arcobaleno:
a Grosseto tre
bambini
riconosciuti
anagraficamente
quali figli”**

**“Il partito dei sindaci per le famiglie Arcobaleno.
Da Milano a Firenze e Torino cresce il numero delle città
dove avvengono le iscrizioni dei figli delle coppie omosessuali.
«E' un segnale politico molto forte, speriamo che il governo lo
raccolga», spiega Marilena Grassadonia”**
Flavia Amabile, *La Stampa*, 7 giugno 2018

UGUAGLIANZA ALLA NASCITA: PRINCIPI BIOETICI E BIOGIURIDICI

- 1) dovere di dire la *verità* negli atti di Stato Civile
- 2) rispetto del diritto all'*identità* personale del bambino tramite riconoscimento della bigenitorialità e attribuzione del doppio cognome
- 3) prova del *consenso informato* sottoscritto dalla coppia per il trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA)

IL DOVERE DI DIRE LA VERITÀ

[X] VERO

[] FALSO

dalla vergogna all'orgoglio

La nostra battaglia civile è partita da una convinzione: lo Stato non può obbligare i suoi cittadini a dichiarare il falso, un falso in atto pubblico nel certificato di nascita.

Se avessimo seguito la prassi prevista dal Regolamento dell'Anagrafe, in ossequio all'applicazione delle previste astratte formule ministeriali, la mia compagna avrebbe dovuto dichiarare il falso: che la nascita del bambino era frutto di un'unione naturale (carnale) con uomo, che quest'uomo non aveva voluto riconoscerlo.

- ✓ il nostro bambino sarebbe stato iscritto sui registri di stato civile come nato a seguito di un rapporto sessuale intercorso fra la mia compagna e un uomo (facendo scomparire la mia esistenza in quanto partner)
- ✓ avrebbe avuto a riconoscerlo solo la madre gestazionale (facendo scomparire la mia presenza di altro genitore in quanto cofirmataria del consenso informato alla PMA)
- ✓ “sedotta e abbandonata”, da un padre biologico che non lo ha voluto riconoscere come figlio (facendo apparire il donatore di seme come un potenziale genitore)

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE



Il bambino ha il diritto che nel certificato di nascita siano riportati dati veritieri circa gli eventi che hanno portato alla sua nascita: nel nostro caso due madri, da PMA.

Volevamo rispettare il diritto di nostro figlio all'identità personale, avendo registrati dati veritieri sul suo conto negli archivi pubblici, e portando il cognome di entrambe le sue genitrici.

Il nome costituisce infatti il carattere distintivo dell'identità di una persona ed è il modo in cui un soggetto viene identificato socialmente, il cognome della famiglia è quello che identifica una persona come discendente da un determinato stipite.

Ma è solo il doppio cognome del figlio quello che esalta e formalizza il rapporto di bigenitorialità e la specifica storia parentale da cui una determinata persona discende. Il riconoscimento del diritto al doppio cognome è segno tangibile, di valore altamente simbolico, del riconoscimento privatistico e pubblicistico del diritto all'identità personale. In mancanza di questo

- ✓ non ci sarebbero stati nonni
- ✓ non ci sarebbero stati fratelli
- ✓ non ci sarebbe stato asse ereditario

CONSENSO INFORMATO ALLA PMA, RESPONSABILITÀ GENITORIALE E INTERESSE DEL MINORE

Legge
40/2004
Art. 6

- **Consenso informato** «[...] prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti [...] sui metodi [...] sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro [...] in modo tale da garantire il formarsi di **una volontà consapevole e consapevolmente espressa.**»

Art. 8

- **Stato giuridico del nato** «**I nati** a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita **hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà** di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.»

Art. 9

- **Divieto del disconoscimento della paternità** [...] «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto [...] **il coniuge o il convivente** il cui consenso è ricavabile da atti concludenti **non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità**»

Ai sensi dell'art.6 della Legge 40 *il consenso informato espresso congiuntamente dalla coppia non costituisce solo un assenso all'atto medico, ma determina anche l'acquisizione della genitorialità*

«l'art.6, la disciplina del consenso alla sottoposizione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita merita una particolare attenzione (...) per la **peculiare significatività che la manifestazione di volontà acquista nella vicenda generativa e nella formazione del vincolo di filiazione.**

La sua rilevanza (...) oltrepassa il pur delicato aspetto dell'assenso alla incisione della corporeità e della salute psico-fisica degli interessati che il trattamento biomedico imprescindibilmente esige connotando

l'assunzione della genitorialità in maniera peculiare (...).

Ascrivendo la vicenda procreativa all'artificialità propria della tecnica e del sapere scientifico la legge n. 40/2004 proietta, infatti, la **traiettoria del consenso oltre l'ordinario terreno della sottoposizione alla metodica fino ad incidere sul suo esito, sulla generazione.**

La genitorialità ottenuta tramite procreazione medicalmente assistita si connota in senso eminentemente *volontaristico*»

Ai sensi dell'art.8 della Legge 40 *i nati a mezzo di PMA sono figli della coppia che ha prestato il consenso, manifestando la consapevole volontà di assumersi la responsabilità genitoriale*

«l'art. 8 diviene norma centrale del sistema poiché (...) afferma l'irrilevanza del dato genetico e la centralità della manifestazione di volontà di cui all'art. 6, che non è mero consenso informato al trattamento sanitario ma assunzione consapevole della responsabilità genitoriale. (...) **La filiazione derivante da procreazione artificiale trova sempre fondamento nel consenso»**

MARCO GATTUSO, *“Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale,” (Capitolo IX)*
in G. Buffone, M. Gattuso, M. M. Winkler, Unione civile e convivenza, Giuffrè, Milano, 2017

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 40 è previsto il *divieto di disconoscimento di paternità nel caso di PMA eterologa*

«L'art. 9 manifesta un'ulteriore ultrattività del consenso alle metodiche, ove nella specie si tratti del ricorso alla procreazione di tipo eterologo, **impedendo, rispettivamente, al padre intenzionale l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità o l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e alla gestante di avvalersi della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita.**

Così facendo non soltanto si fissa sul consenso a suo tempo espresso l'elemento determinante per l'acquisto della genitorialità, ma altresì si interdice la possibile emersione dell'assenza di coincidenza genetica tra ascendente/i e nato, vieppiù catalizzando e, per così dire, scaricando sulla scelta il **farsi del rapporto genitore-figlio»**

Nel caso di una inseminazione eterologa con donatore di seme,
i genitori del bambino saranno la coppia,
non il donatore biologico.

Nel caso di una coppia di donne
(anche se la legge 40 prevede che in Italia solo le coppie
eterosessuali possano accedere alla PMA, non è preclusa la
possibilità di
effettuare la PMA all'estero, in uno dei Paesi nei quali è
permissible),



la madre intenzionale che firma il consenso insieme alla sua
compagna
ha il dovere, non solo il diritto,
del riconoscimento del bambino concepito
e partorito in esito a tale inseminazione

PLURALITÀ MODELLI FAMILIARI e UNICITÀ delle STATUS di FIGLIO

```
graph TD; A[PLURALITÀ MODELLI FAMILIARI e UNICITÀ delle STATUS di FIGLIO] --> B[genitorialità biologica (genetica)]; A --> C[genitorialità adottiva (ex post - sociale)]; A --> D[genitorialità in forza del consenso informato alla PMA (ex ante - intenzionale)];
```

genitorialità biologica
(genetica)

genitorialità adottiva
(*ex post* – sociale)

genitorialità in forza del consenso
informato alla PMA
(*ex ante* – intenzionale)

**CONSENSO INFORMATO
ALLA PMA:
UN ATTO LINGUISTICO
PERFORMATIVO**

COME FARE COSE CON LE PAROLE



Il consenso informato è un *enunciato linguistico performativo*
(i parlanti non dicono cose, ma fanno cose dicendole),
che possiede
sia *forza esecutiva* (i parlanti esercitano un potere, un
diritto),
sia *forza commissiva* (i parlanti si impegnano in cause o
lin zione)



Il consenso informato alla PMA è
esercizio del diritto di autodeterminazione procreativa +
assunzione dell'impegno alla responsabilità genitoriale

PERFORMATIVITÀ DEGLI ATTI LINGUISTICI

La performatività è la caratteristica di alcuni enunciati per cui proferirli in circostanze appropriate *è* compiere un'azione

Sono enunciati alla prima persona del presente indicativo che *non descrivono un'azione, ma servono a compierla*

«Si, prendo te come mia legittima sposa»
pronunciato dal partner, durante la cerimonia di matrimonio, davanti a dei testimoni

OPERATIVITÀ DEGLI ENUNCIATI PERFORMATIVI

La nozione di performatività di Austin è fondata sull'*operatività legale*. La clausola operativa è quella che produce l'effetto.

Gli enunciati performativi per essere effettivamente operativi, *per produrre* cioè *effetti* convenzionali, devono soddisfare alcune *condizioni*:

1. è necessaria una *procedura* stabilita convenzionalmente, che preveda il proferimento di quel tipo di enunciato, per compiere quell'atto;
2. le *circostanze* devono essere appropriate;
3. la procedura deve essere *eseguita* correttamente e completamente;
4. gli *stati psicologici* del parlante (sentimenti, pensieri, intenzioni) devono coincidere con quanto previsto dalla

COME FARE COSE CON LE PAROLE



La madre intenzionale, assume l'impegno a svolgere le funzioni genitoriali nei confronti del nascituro *ex ante*, nel momento stesso in cui in clinica firma l'atto per il consenso alla PMA

«Con la mia firma in calce alla presente acconsento al trattamento di fertilità con seme di donatore per la mia partner, cofirmataria del presente documento.

Dichiaro altresì che qualora a seguito del trattamento la mia partner dia alla luce un bambino lo considererò a tutti gli effetti di legge mio legittimo e mi farò carico del dovere genitoriale di mantenere il bambino nei suoi confronti»

Nel momento in cui il bambino nascerà, la madre intenzionale vorrà (dovrà!)

*Sono le azioni a rivelare in modo particolare i principi morali,
perché la funzione di tali principi è proprio quella di guidare la
condotta.*

*Il linguaggio della morale è una sorta di linguaggio prescrittivo.
È appunto questo che rende l'etica una materia degna di studio:
poiché la domanda «Che fare?»*

*è una domanda che non possiamo a lungo eludere;
i problemi della condotta, benché talora meno divertenti delle
parole incrociate,
debbono venire risolti, in forza di una necessità che non sussiste
per i problemi dell'enigmistica. Non possiamo attendere di vedere
la soluzione nel prossimo numero,
perché dalla soluzione dei problemi dipende ciò che accadrà nel
prossimo numero.*

La tesi interpretativa secondo cui ***l'atto costitutivo che fonda la genitorialità è il consenso della coppia alla procreazione*** è la tesi che meglio funziona per fondare eticamente e giuridicamente lo status di figlio con due madri fin dalla nascita.

Questa tesi porta con sé come conseguenza pratica la pretesa che a tutti i bambini nati da PMA debba applicarsi la tutela giuridica assicurata in Italia dalla legge 40/2004, ***lo status unico di figlio della coppia che ha scelto di metterli al mondo*** (anche se il concepimento dei bambini è avvenuto in un altro Paese, anche ai bambini figli di coppie dello stesso sesso, anche ai figli di coppie omogenitoriali non unite civilmente).

La semplice applicazione della validità giuridica del consenso informato è la migliore fra tutte le altre strade per realizzare in concreto il principio dell'eguaglianza piena per le famiglie composte da due madri poiché

✓ è una via *semplice*

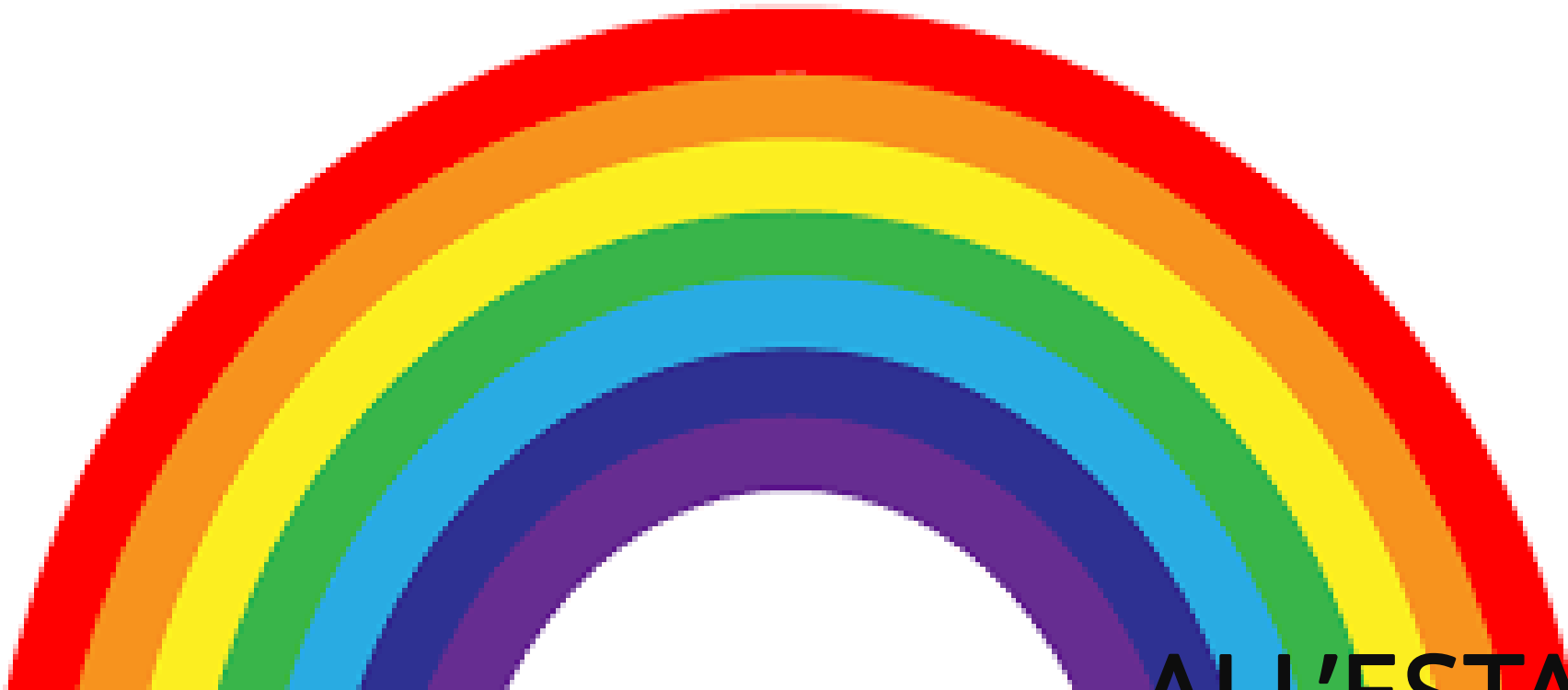
✓ è una via *elegante*

La nostra battaglia civile ha reso possibile l'inaspettato.

Grazie alla forza della tesi da noi sostenuta sulla responsabilità genitoriale alla nascita siamo riuscite a realizzare di fatto il riconoscimento della tutela del legame giuridico fra madre intenzionale e figlio, in assenza di una norma che esplicitamente lo prevedesse e di una norma che esplicitamente lo vietasse.

La tesi che abbiamo difeso è plausibile tanto dal punto di vista biogiuridico quanto dal punto di vista bioetico, poiché

- ✓ è una tesi *coerente*
- ✓ è una tesi *testabile*
- ✓ è una tesi *riproducibile*



**DALLA
PRIMAVERA
ARCOBALENO
DEI SINDACI**

**ALL'ESTATE
ARCOBALEN
O
DELLE
CORTI**

LA LEGGE 40 È APPLICABILE PER LE COPPIE DELLO STESSO SESSO:

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA DEL FIGLIO DA PARTE DI DUE MADRI È LEGITTIMA

Tribunale

Torino

21 maggio e
11 giugno

Corte

Appello
Napoli

4 luglio
2018

Corte

Appello
Pistoia

5 luglio
2018

Tribunale
Bologna

6 luglio
2018

ha disposto che i due bambini che la Sindaca Appendino ha riconosciuto nelle precedenti settimane come figli di due mamme prendano il doppio cognome

ha disposto l'accoglimento della domanda di adozione

del figlio da parte della mamma sociale: questa misura costituisce la tutela minima per il minore, che avrebbe il diritto al riconoscimento della madre dichiara l'illegitimità del vincolo opposto dal

Sindaco alla dichiarazione di riconoscimento del

figlio minore da parte della madre non biologica e ordina allo stesso Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di stato civile, di formare un nuovo atto di nascita con l'indicazione delle due madri,

attribuendo al bambino il cognome di entrambe

Idem

9 marzo 2021. Corte Costituzionale, Sentenza 32/2021
**MONITO AL LEGISLATORE. URGENTE GARANTIRE PIENA
TUTELA AI NATI IN UNA COPPIA DI DONNE TRAMITE
FECONDAZIONE ETEROLOGA**

22 maggio 2025. Corte Costituzionale, Sentenza
68/2025

**È ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI RICONOSCERE COME FIGLI DI
DUE MADRI I BAMBINI NATI IN ITALIA E CONCEPITI
ALL'ESTERO DA DUE DONNE TRAMITE FECONDAZIONE
ETEROLOGA**

*Il legislatore ha spesso difficoltà a intervenire
per disciplinare fenomeni nuovi in veloce
evoluzione.*

*[...] Ma [...] il legislatore può attendere e
rinviare,
il giudice invece non può rifiutare di decidere.
E mentre il legislatore attende, la vita procede.*

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA



Legge n° 40 del 19 febbraio 2004, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
<http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm>

Legge n° 19 del 10 dicembre 2012, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0242/sq>

Legge n° 76 del 20 maggio 2016, *Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sq>

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 286/2016 (*Diritto dei genitori a trasmettere il doppio cognome ai figli*)
<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=286>

CORTE D'APPELLO DI TRENTO, Prima Sezione, ordinanza 23 febbraio 2017
<http://schuster.pro/corte-di-appello-di-trento-sez-i-ordinanza-23-febbraio-2017/>

CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza n. 1400731/2018
<http://schuster.pro/cs-comunicato-stampa-cassazione-riconosce-sentenza-francese-di-adozione-piena-a-favore-di-due-madri-e-ricorda-la-validita-del-loro-matrimonio/>

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, sentenza n. 145/2018
<http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2018/07/Sentenza.pdf>

CORTE D'APPELLO DI PISTOIA, decreto 5 luglio 2018
<http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2018/07/decreto-pistoia-due-mamme-L-40-2004.pdf>

TRIBUNALE DI BOLOGNA, decreto 6 luglio 2018
<http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2018/07/Decreto-Trib-Bologna-06.07.2018.pdf>

TRIBUNALE DI TORINO, Settima Sezione Civile, decreto 21 maggio 2018
<http://www.articolo29.it/wpcontent/uploads/2018/07/20180704164753.pdf>

TRIBUNALE DI TORINO, Settima Sezione Civile, decreto 11 giugno 2018
<http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2018/07/20180704164735.pdf>

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n.32/2021
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:32

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 68/2025 (*Nato in Italia da coppia di donne che hanno fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) – Riconoscimento e attribuzione dello status di figlio*)
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/corte_costituzionale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-28&numeroGazzetta=22

JAN MARTA, "A Linguistic Model of Informed Consent", *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, Volume 21, Issue 1, 1 February 1996, Pages 41–60
<https://doi.org/10.1093/jmp/21.1.41>

POLIKOFF NANCY D., "A Mother Should Not Have to Adopt her Own Child: Parentage Laws for Children of Lesbian Couples in the Twenty-First Century", in *Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties*, n. 5, 2009

POLIKOFF N.D., "A Mother Should Not Have to Adopt Her Own Child: Parentage Laws for Children of Lesbian Couples in the Twenty-First Century", *American University, Washington College of Law*, Research Paper No. 2010–14
<https://ssrn.com/abstract=1602034>

ARTICOLO 29– FAMIGLIA. ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE: www.articolo29.it

"Appello dei giuristi a tutela dei bambini: sì alla stepchild adoption, il Parlamento non si volti dall'altra parte", 12 Gennaio 2016 <http://www.articolo29.it/2016/appello-dei-giuristi-a-tutela-dei-bambini-si-alla-stepchild-adoption-il-parlamento-non-si-volti-dall'altra-parte-3/>

SCHILLACI ANGELO, "Un buco nel cuore. L'adozione coparentale dopo il voto del Senato", *Articolo29.it*, 26 febbraio 2016
<http://www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato/>

GATTUSO MARCO, "La vittoria dei bambini arcobaleno", *Articolo29.it*, 22 giugno 2016
<http://www.articolo29.it/2016/la-vittoria-dei-bambini-arcobaleno/>

SCHILLACI ANGELO, "Le vie dell'amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell'atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso", *Articolo29.it*, 3 ottobre 2016
<http://www.articolo29.it/2016/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso/>

FERRANDO GILDA, "L'adozione in casi particolari nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale", *Il diritto delle successioni e della famiglia*, 1/2017
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Prof_ssa_Ferrando.pdf

STEFANELLI STEFANIA, “Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. Civ., sez. I 15 giugno 2017, n.14878”, *Articolo29.it*, 10 luglio 2017

<http://www.articolo29.it/2017/riconoscimento-dellatto-di-nascita-da-due-madri-in-difetto-di-legame-genetico-con-colei-che-non-ha-partorito-nota-a-cass-civ-sez-i-15-giugno-2017-n-14878/>

SCHILLACI ANGELO, “Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico”, *Articolo29.it*, 28 febbraio 2017

<http://www.articolo29.it/2017/due-padri-i-loro-figli-la-corte-dappello-di-trento-riconosce-per-la-prima-volta-il-legame-tra-i-figli-e-il-padre-non-genetico/>

GATTUSO M., “Il problema del riconoscimento *ab origine* della genitorialità omosessuale,” (Capitolo IX) in G. Buffone, M. Gattuso, M. M. Winkler, *Unione civile e convivenza*, Giuffrè, Milano, 2017

GATTUSO M., “Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al riconoscimento *ex art. 8 legge 40*”, *QuestioneGiustizia*, 16 gennaio 2018

http://www.questionegiustizia.it/articolo/un-bambino-e-le-sue-mamme_dall-invisibilita-al-riconoscimento-ex-art_8-legge-40_16-01-2018.php

GATTUSO M., “Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica”, *Articolo29.it*, 21 aprile 2018

<http://www.articolo29.it/2018/comune-torino-sulla-iscrizione-due-mamme-papa-negli-atti-nascita-non-forzatura-giuridica/>

GATTUSO M., “Figli alla nascita: dal tribunale di Torino una prima conferma per la ‘primavera dei comuni’, *Articolo29.it*, 1 luglio 2018

<http://www.articolo29.it/2018/figli-alla-nascita-dal-tribunale-torino-conferma-la-primavera-dei-comuni/#more-12508>

GATTUSO M., “Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla nascita”